

REGOLAMENTO (CEE) N. 3336/88 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1988****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 1988****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,****visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,****visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾,****visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,****considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;****considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-****cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;****considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 1988,****HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1***In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 1988 sono fissati nell'allegato.***Articolo 2***Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.****Esso è applicabile a decorrere dal 26 settembre 1988.****Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.****Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.***Per la Commissione***Frans ANDRIESEN***Vicepresidente*⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.